

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2017, n.9

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Interventi in materia di obesità infantile e giovanile
Oggetto	Tutela della salute - Obesità infantile e giovanile - Interventi
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.44 del 9 agosto 2017
Catalogazione	37.Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto, della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, nonché in conformità alle risoluzioni ed alle decisioni delle Istituzioni comunitarie per la prevenzione e la cura dell'obesità infantile e giovanile, alle linee guida ed alle osservazioni fissate rispettivamente nei Libri Bianchi e nei Libri Verdi dalla Commissione europea, alla Carta europea sul contrasto all'obesità e in consonanza ai programmi ed alla Carta di Ottawa adottati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS):

- a) riconosce la prevenzione e la cura dell'obesità infantile e giovanile, nonché dei disturbi del comportamento alimentare e del peso, quali strumenti efficaci per la tutela della salute e del benessere della persona;
- b) riconosce il ruolo determinante della famiglia, assumendo l'impegno di rafforzare l'azione di prevenzione e cura dell'obesità infantile e giovanile, nonché dei disturbi del comportamento alimentare e del peso, definendo metodologie e modalità di intervento, anche attraverso l'adozione di metodi e interventi diagnostici, terapeutici, educativi, abilitativi e riabilitativi validati dall'Istituto Superiore della Sanità e le buone pratiche realizzate in altre regioni evidence based;
- c) individua ed identifica gli aspetti sanitari, psicologici, sociali ed economici connessi alle condizioni di sovrappeso e di obesità infantile e giovanile;
- d) rileva la correlazione tra le condizioni di sovrappeso e di obesità nei bambini e nei ragazzi e la probabilità di diventare adulti affetti da diabete, asma, malattie cardiovascolari, stress da stigmatizzazione, bassa autostima, riduzione delle capacità scolastiche e delle competenze nelle relazioni sociali;
- e) promuove attività di monitoraggio e di rilevazioni statistiche sul fenomeno dell'obesità e sui comportamenti a rischio nei minori di età, al fine di controllarne l'evoluzione, di valutare l'efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto realizzate, e di programmare ulteriori misure d'intervento;
- f) promuove diete sane, attività fisica ed iniziative volte a migliorare le abitudini alimentari;
- g) favorisce la cultura della salute e dell'igiene infantile nella pratica educativa attraverso la migliore nutrizione ed il vivere all'aria aperta;
- h) programma efficaci strategie di comunicazione e di informazione sanitaria;
- i) favorisce la collaborazione multisettoriale inserendo le tematiche relative all'alimentazione ed all'attività fisica in tutte le politiche di settore a garanzia di un'azione integrata;
- l) si impegna all'applicazione dei criteri di priorità nelle gare per l'attribuzione del servizio di mense scolastiche in favore dei prodotti agroalimentari a chilometri zero;
- m) concorre alla formazione permanente ed integrata del personale sociosanitario e scolastico sulle materie di competenza correlate al sovrappeso ed all'obesità infantile e giovanile;
- n) impegna il settore privato, le associazioni di volontariato operanti sul territorio e la società civile tutta al fine di sostenere le politiche di prevenzione e contrasto adottate;
- o) promuove il rilancio di un'azione educativa, anche in ambito scolastico, ispirata al contatto con la natura e con i prodotti da essa derivanti.

Art. 2
(Interventi regionali)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, la Regione promuove:

- a) l'ideazione e la realizzazione di scuole all'aperto, di colonie marine e montane, diurne o permanenti e l'attività all'esterno delle aule scolastiche per un contatto materiale con la natura;
- b) la sperimentazione di colture a scopo didattico al fine di produrre gli effetti del godimento della comunanza diretta con i prodotti della terra;
- c) un sistema di monitoraggio permanente per la raccolta e la pubblicazione di dati relativi all'epidemiologia ed ai risultati relativi agli interventi ed ai progetti realizzati nel territorio regionale;
- d) campagne informative e di sensibilizzazione relative ai danni causati alla salute da diete ad elevata densità energetica o con presenza marginale di frutta e di verdura e ai benefici derivanti dall'allattamento al seno;
- e) programmi di educazione nutrizionale ed al gusto rivolti ai minori di età, ai genitori, agli insegnanti ed ai soggetti che, a vario titolo, si occupano della cura dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con gli enti locali, il personale socio-sanitario, gli operatori della catena alimentare, i soggetti pubblici e privati operanti nei settori agricolo ed agroalimentare, del commercio, dell'assistenza sociale, della cultura e dei mezzi di comunicazione;
- f) le attività delle associazioni di volontariato operanti nel territorio regionale con le medesime finalità di cui alla presente legge;
- g) iniziative finalizzate a migliorare il livello qualitativo dell'alimentazione nelle mense scolastiche, nei distributori automatici e nei servizi di ristorazione delle strutture sanitarie e di accoglienza destinate ai bambini ed ai ragazzi;
- h) la formazione permanente ed integrata del personale scolastico e socio-sanitario al fine di garantire adeguate competenze in materia e di diffondere buone prassi con possibili interventi di supporto personalizzato;
- i) pratiche ed eventi sportivi, la creazione e l'allestimento di ambienti favorevoli allo svolgimento di attività fisica, il pendolarismo attivo e l'attività all'aria aperta in collaborazione con le autorità competenti in materia di trasporti, ambiente, pianificazione urbana, sicurezza pubblica e stradale ed associazioni di volontariato;
- l) misure di contrasto alla povertà e marginalità sociale per garantire uguale accesso a sane scelte alimentari;
- m) programmi di educazione dei bambini e degli adolescenti ad un consumo consapevole con l'ideazione di percorsi di acquisto guidati, in collaborazione con le famiglie, gli operatori socio-sanitari, le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le associazioni dei consumatori;
- n) il partenariato con soggetti pubblici e privati operanti nei settori interessati - aventi specifiche competenze in materia - in sinergia con gli istituti scolastici, universitari e di ricerca.

Art. 3
(Istituzione della Commissione regionale per l'obesità infantile e giovanile)

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per l'obesità infantile e giovanile, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è composta da dieci esperti di comprovata e specifica competenza nel settore, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, con le seguenti professionalità:
 - a) due medici di medicina generale;
 - b) due pediatri di libera scelta;
 - c) un neuropsichiatra infantile;
 - d) un dietologo;
 - e) un nutrizionista;
 - f) uno psicopedagogista;
 - g) un rappresentante della scuola;
 - h) un rappresentante del settore ludico-sportivo.

3. La Commissione nomina al suo interno un presidente e svolge le seguenti funzioni:

- a) formula linee-guida per l'individuazione di percorsi diagnostico-terapeutici destinati ai bambini ed ai giovani obesi, nonché ai soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare e del peso, in conformità ai parametri nazionali ed internazionali;
- b) definisce programmi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'istruzione e socio-sanitari e per l'informazione dei piccoli e giovani pazienti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- c) cura campagne di sensibilizzazione e di educazione alimentare ed individua strategie adeguate di prevenzione;
- d) formula proposte alla Giunta regionale al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- e) elabora specifiche modalità di partecipazione alla spesa sanitaria per i farmaci, gli esami e le cure riabilitative necessari nei casi di obesità infantile e giovanile;
- f) partecipa alla organizzazione della "Settimana dell'alimentazione Moli-sana";
- g) esprime parere in merito all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 7.

4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di emolumenti o di indennità comunque denominate.

Art. 4

(Istituzione del Registro regionale dell'obesità infantile e giovanile)

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, istituisce il Registro regionale dell'obesità infantile e giovanile, di seguito denominato "Registro".

2. Il Registro è istituito presso la Direzione Generale per la Salute con l'obiettivo di raccogliere i dati sanitari relativi ai bambini ed ai giovani affetti da obesità, in funzione della programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nonché per attività di studio e di ricerca scientifica in campo medico.

3. Il Servizio regionale competente alla tenuta, quale titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro, provvede alla relativa elaborazione e puntuale diffusione, anche telematica, garantendo in ogni caso l'anonimato.

4. I soggetti pubblici e privati accreditati dal Servizio sanitario regionale, ed aventi in carico bambini e giovani affetti da obesità, provvedono alla raccolta, all'aggiornamento ed alla successiva trasmissione alla Regione dei dati di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, secondo le modalità tecniche definite dal Servizio regionale competente alla tenuta del Registro.

Art. 5

(Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'obesità infantile e giovanile)

1. Presso la Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale sull'obesità infantile e giovanile, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio è composto da:

- a) il Direttore del Servizio regionale competente alle politiche della prevenzione, che lo presiede;
- b) il Direttore del Servizio regionale competente ai servizi socio-sanitari;
- c) il responsabile dell'Osservatorio regionale sulla Qualità dei Servizi Sanitari;
- d) due medici esperti in materia, scelti tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale;
- e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di settore;
- f) il Presidente della Commissione regionale per l'obesità infantile e giovanile.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di monitoraggio sull'obesità infantile e giovanile in Molise e sulle relative azioni di diagnosi e cura promosse dal Servizio sanitario regionale;
- b) campagne d'informazione rivolte al personale scolastico e socio-sanitario;
- c) trasmissione della relazione illustrativa dell'attività svolta alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, con cadenza annuale;
- d) analisi dei costi sostenuti dal Servizio sanitario regionale a causa dell'obesità infantile e giovanile e delle patologie ad essa correlate;
- e) attività di monitoraggio della mobilità passiva per la cura dell'obesità infantile e giovanile.

4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la struttura regionale competente per le politiche della prevenzione.

5. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

6. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta in alcun caso il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Art. 6

(Istituzione della "Settimana dell'alimentazione Moli-sana")

1. E' istituita la "Settimana dell'alimentazione Moli-sana", con ricorrenza annuale nel mese di ottobre, al fine di svolgere attività d'informazione, di sensibilizzazione e di promozione di sane e corrette abitudini alimentari nei bambini e negli adolescenti, con il coinvolgimento delle famiglie, degli istituti scolastici, delle istituzioni politiche e sociali, dei professionisti della sanità e delle associazioni di volontariato attive sul territorio molisano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove il coordinamento delle iniziative e delle attività delle amministrazioni locali e favorisce la sottoscrizione di protocolli di intesa e di apposite convenzioni, a garanzia di una adeguata ed uniforme programmazione sull'intero territorio regionale.

3. In occasione della "Settimana dell'alimentazione Moli-sana", la Regione, anche avvalendosi della collaborazione della Commissione regionale per l'obesità infantile e giovanile di cui all'articolo 3, promuove iniziative ed eventi pubblici idonei a diffondere la cultura delle sane e corrette abitudini alimentari.

4. La Regione, di concerto con gli enti locali, può concedere contributi, anche in cofinanziamento, per la realizzazione di manifestazioni ed eventi da svolgersi nel territorio regionale nell'ambito della "Settimana dell'alimentazione Moli-sana".

Art. 7

(Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto all'obesità infantile e giovanile)

1. La Regione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità nel territorio e l'attuazione integrata degli interventi, adotta il Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto all'obesità infantile e giovanile, di seguito denominato "Piano triennale".

2. Il Piano triennale definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici ed individua, nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di formazione e monitoraggio del fenomeno, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Il Piano triennale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentita la Commissione regionale per l'obesità infantile e giovanile di cui all'articolo 3.

Art. 8

(Informazione)

1. La Regione promuove la più ampia diffusione dei temi e delle iniziative di cui alla presente legge, mediante specifiche campagne informative, anche rivolte ai bambini ed agli adolescenti, con l'uso di messaggi coerenti, semplici e chiari.

Art. 9

(Attuazione degli interventi)

1. Sulla base delle indicazioni fornite nel piano triennale e sentita la Commissione consiliare competente in materia, con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, comunitarie o regionali, salvo che non sia da queste diversamente stabilito.

Art. 10

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine annualmente la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:

- a) le azioni e gli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, gli obiettivi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche;
- b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi realizzati e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
- c) quali punti di forza e di debolezza si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.

2. Successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta in termini quantitativi e qualitativi l'entità della regressione o dell'attenuazione del fenomeno dell'obesità infantile e giovanile, in seguito all'applicazione della presente legge.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 in euro 30.000,00, si provvede con quota parte dello stanziamento iscritto nella Missione 13, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Per gli esercizi successivi agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.